



Comune di Borriana

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2022 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE.

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, sita in Piazza Mazzini n.16.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione in materia, vennero convocati in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, i Signori in appresso che all'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. GUERRIERO FRANCESCA - Presidente	Sì
2. PEDRAZZO STEFANO - Vice Sindaco	Sì
3. ROSA FEDERICA - Assessore	Sì
4. DOMENEGHETTI SILVIA - Consigliere	Sì
5. GILARDO MASSIMO - Consigliere	Sì
6. AUFIERO GASPARE - Consigliere	No
7. LAMPERTI CRISTINA - Consigliere	Sì
8. TEDESCO SALVATORE - Consigliere	Sì
9. BIROCCO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
10. PIETRANTONIO MARCELLO - Consigliere	No
11.	
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa D'AGOSTINO MARIA ANTONIETTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra GUERRIERO FRANCESCA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);.

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P..

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Richiamato altresì che l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Borriana in enti di tipo societario è stato istruito dagli uffici comunali in conformità agli indicati criteri secondo quanto indicato nelle "Linee guida emesse dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti per la razionalizzazione delle società partecipate (art. 20 TUSP) e per il censimento annuale delle partecipazioni dei rappresentanti (art. 17 D.L. 90/2014)" di cui si allega la risultanza come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, non essendo mutato in alcun modo il profilo delle partecipazioni societarie dell'Ente.

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussistono le motivazioni per l'alienazione delle sue partecipazioni.

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. e) del d.lgs. n. 267/2000, ed art. 10 T.U.S.P..

Vista la nota del 19/12/2023 pervenuta da Revisore dei conti acclarata al prot. n. 4254 del 20/12/2023.

Dato atto che dal presente provvedimento non emergono costi per l'ente.

Preso atto dei pareri favorevoli ex art. 49, D. Lgs. n. 26/7/2000 e ss.mm.ii., espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

CON votazione palese, unanime e favorevole,

DELIBERA

- di dare attuazione** a quanto previsto dall' art. 20 comma 1 D. Lgs. 19/08/2016 modificato con D. Lgs. N. 100 del 16/06/2017, al fine di procedere all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni, dirette o indirette, alla data del 31 dicembre 2022;
- di approvare**, sulla scorta dell'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni, il seguente l'elenco che costituisce l'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni:

N	Denominazione società	Oggetto societario	Quota posseduta
1	A.T.A.P. Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli S.P.A.	Trasporto terrestre di passeggeri	0,12%

2	SEAB Società Ecologica Area Biellese S.P.A.	Gestione servizio igiene urbana	0,45%
3	S.I.I. S.P.A. Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese	Gestione servizio idrico integrato (acquedotto)	0,96%

3. **di dare atto** che non sussiste necessità di adottare alcun provvedimento di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni possedute;
4. **di allegare** la risultanza della rilevazione delle società partecipate da trasmettere al MEF tramite il portale dedicato e alla competente Corte dei Conti sulla base dello “*Schema per il censimento annuale delle partecipazioni*” redatto dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti;
5. **che la presente deliberazione** consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese unanime e favorevole

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134 c.4 D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Firmato digitalmente
GUERRIERO FRANCESCA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dr.ssa D'AGOSTINO MARIA ANTONIETTA